

AGEVOLAZIONI FISCALI PER GLI INQUILINI

(la tabella e le informazioni sotto riportate sono state redatte sulla base delle Istruzioni per la compilazione del modello 730 dell'anno 2011 (per i redditi 2010))

Requisiti	Reddito complessivo	Detrazione Irpef (730 oppure Unico)
Detrazione per abitazione principale - contratto ai sensi della legge 431/1998 - alloggio adibito ad abitazione principale - la detrazione è rapportata alla quota di intestazione del contratto e alla durata del contratto	fino a 15.493,71	300,00
	da 15.493,72 a 30.987,41	150,00
	da 30.987,42	0,00
Detrazione per abitazione principale - contratto "convenzionale" (art. 2, comma 3 e art. 4, commi 2 e 3, della legge 9 dicembre 1998, n. 431) - alloggio adibito ad abitazione principale - la detrazione è rapportata alla quota di intestazione del contratto e alla durata del contratto	fino a 15.493,71	495,80
	da 15.493,72 a 30.987,41	247,90
	da 30.987,42	0,00
Detrazione per abitazione principale - contratto di locazione "agevolata" ai sensi della legge 431/1998 - età compresa fra i 20 ed i 30 anni - alloggio adibito ad abitazione principale - unità immobiliare diversa da quella destinata ad abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge. - la detrazione spetta per i primi tre anni dalla stipula del contratto (se è stato stipulato nel 2010 la detrazione potrà essere fruita nel 2011 e 2012) - la detrazione è rapportata alla quota di intestazione del contratto e alla durata del contratto	fino a 15.493,71	991,60
	da 15.493,72	0,00
Lavoratori dipendenti che trasferiscono la residenza per motivi di lavoro - qualsiasi contratto di locazione - alloggio adibito ad abitazione principale - lavoratori dipendenti (esclusi i redditi assimilati al lavoro dipendente) - residenza trasferita nel comune di lavoro o in un comune limitrofo nei tre anni antecedenti a quello di richiesta della detrazione (se la residenza è stata trasferita nel 2008 si potrà beneficiare della detrazione per gli anni 2008, 2009, 2010) - unità immobiliare situata nel nuovo comune di residenza a non meno di 100 Km di distanza dal precedente e in ogni caso al di fuori della propria regione. - in caso di perdita del requisito di lavoratore	fino a 15.493,71	991,60
	da 15.493,72 a 30.987,41	495,80
	da 30.987,42	0,00

<p>dipendente nel periodo di spettanza della detrazione, il diritto alla detrazione viene meno a partire dall'anno successivo alla perdita del requisito.</p> <ul style="list-style-type: none"> - la detrazione è rapportata alla quota di intestazione del contratto e alla durata del contratto 		
<p>Studenti universitari fuori sede</p> <ul style="list-style-type: none"> - contratto ai sensi della legge 431/1998 - contratti di ospitalità, nonché agli atti di assegnazione in godimento o locazione, stipulati con enti per il diritto allo studio, università, collegi universitari legalmente riconosciuti, enti senza fine di lucro (Onlus) e cooperative. - studenti universitari iscritti ad un corso di laurea presso una università situata in un Comune diverso da quello di residenza e distante almeno 100 chilometri dal comune di residenza dello studente e comunque in una Provincia diversa. - spesa non superiore a € 2.633,00 - la detrazione spetta anche se tali spese sono state sostenute per i familiari fiscalmente a carico (per essere a carico il reddito complessivo deve essere inferiore a € 2.840,51) - la detrazione è rapportata alla quota di intestazione del contratto e alla durata del contratto 	<p>Non è previsto un limite di reddito</p>	<p>detrazione del 19% (per una spesa di € 2.633,00 la detrazione è € 500,00)</p>

Contribuenti incapienti:

Possono ottenere il rimborso dal sostituto d'imposta o con la dichiarazione dei redditi coloro che:

- non pagano l'Irpef
- pagano l'Irpef in misura inferiore all'importo della detrazione spettante perché titolari di basso reddito

Non cumulabilità:

Le detrazioni di cui alla tabella non sono tra loro cumulabili, ma è possibile scegliere la più favorevole. E' possibile beneficiare di più detrazioni se ci si trova in situazioni differenti nello stesso anno.

- **N.B.** le detrazioni di cui alla tabella **non sono cumulabili con il contributo per l'affitto** (legge n. 431/1998 – legge regionale n. 24/2001): chi ha ricevuto un contributo per il pagamento dell'affitto nel 2011 non può utilizzare la detrazione nella dichiarazione Irpef (730, Unico) nel 2012 (presentata per i redditi 2011).

Per ulteriori informazioni è necessario consultare le Istruzioni per la compilazione della dichiarazione Irpef 2011 oppure Unico 2011 (scaricabili dal sito della Agenzia delle Entrate: <http://www.agenziaentrate.gov.it/>). E' possibile anche contattare il numero verde dell'Agenzia delle Entrate 848800444